

**Convenzione
del 4 aprile 1997
per la protezione dei diritti dell'uomo
e la dignità dell'essere umano
nei confronti delle applicazioni
della biologia e della medicina
(Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)**

**Protocollo aggiuntivo del 12 gennaio 1998
sul divieto di clonazione
di esseri umani**

**Sintesi
delle risposte inoltrate nell'ambito della
procedura di consultazione
in merito alla firma e alla ratifica
della presente convenzione**

marzo 1999

1 Osservazioni preliminari

Il 28 settembre 1998 il Consiglio federale incaricava il Dipartimento federale di giustizia e polizia di aprire la procedura di consultazione in merito alla firma e alla ratifica della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani. Si trattava d'appurare se lo strumentario va firmato e ratificato dalla Svizzera e se, per quanto attiene alla ratifica, vanno formulate delle riserve. La procedura di consultazione si è conclusa il 28 febbraio 1999. 26 Cantoni, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, tutti i partiti nonché 85 organizzazioni interessate sono stati invitati a pronunciarsi in merito. Hanno risposto 26 Cantoni, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, 6 partiti e 33 organizzazioni. Un'organizzazione non si è pronunciata in merito alle domande sottoposte.

I risultati sono presentati sotto forma di riassunto. In alcune prese di posizione l'approvazione relativa alla firma e alla ratifica o il rifiuto di quest'ultime sono stati motivati in modo esauriente e differenziato. In parte sono anche state presentate proposte complementari al rapporto concernente la relazione tra il diritto svizzero e le due convenzioni. In occasione dell'elaborazione del messaggio di ratifica si terrà debitamente conto di queste osservazioni. Finalmente sono state pure presentate osservazioni interessanti per i futuri lavori del Consiglio d'Europa.

2 Cantoni

Tutti i 26 Cantoni hanno risposto; 25 sotto il profilo materiale. Il Canton Glarona ha rinunciato a una presa di posizione.

21 Firma e ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del Protocollo aggiuntivo

Approvazione di tutti i Cantoni che hanno risposto dal profilo materiale.

22 Riserve auspiccate

La Svizzera deve riservarsi una competenza decisionale autonoma per quel che concerne il trapianto xenogenico (Appenzello Esterno).

Cosiddetto privilegio terapeutico (Ginevra, Giura, Sciaffusa, Svitto).

§ 33b capoverso 2 della legge sanitaria del Canton Turgovia prevede che il paziente incapace di discernimento è trattato secondo debito apprezzamento, se una rappresentanza legale non sussiste o è inammissibile. A tal riguardo occorre tenere conto delle circostanze oggettive e della volontà presumibile del paziente. La Convenzione non dovrebbe spingersi oltre per quanto concerne questo punto. (Canton Turgovia).

3 Tribunali federali

Conformemente a una prassi costante sia il Tribunale federale sia il Tribunale federale delle assicurazioni rinunciano a inoltrare una presa di posizione materiale.

4 Partiti

41 Approvazione della firma e della ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina

Partito democratico cristiano svizzero, Partito liberale svizzero, Partito liberale democratico svizzero, Partito socialista svizzero.

42 Approvazione della firma e della ratifica del Protocollo aggiuntivo

Partito liberale svizzero, Partito democratico cristiano svizzero, Partito liberale democratico svizzero, Partito socialista svizzero.

43 Riserve auspiccate

Articolo 3 accesso equo alle cure sanitarie: "E' ben vero che nel rapporto si afferma che l'articolo concernente un equo accesso alle cure sanitarie ha un significato programmatico e che la Svizzera ha già aderito a più riprese a tale impegno [...]. Occorre qui tuttavia rilevare che, in ragione della diffusa migrazione, un'assistenza sanitaria senza discriminazioni risulterà in ultima analisi illusoria o perlomeno difficilmente sopportabile per quanto attiene al finanziamento" (Partito liberale democratico svizzero).

44 Rifiuto della firma e della ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del Protocollo aggiuntivo

Partito ecologista svizzero, Partito cattolico svizzero.

Motivazione:

Il Partito ecologista svizzero motiva il suo no soprattutto sottolineando che la Convenzione non pone pressoché limiti alla ricerca e che il divieto di clonazione di esseri umani è già contenuto nella Costituzione svizzera. Per il Partito cattolico svizzero il riconoscimento giuridico della personalità dal concepimento alla morte naturale deve costituire il fondamento di un'etica oggettiva e indispensabile in seno al diritto internazionale. La Convenzione non tiene conto di questo principio.

5 Organizzazioni interessate

51 Approvazione della firma e della ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina

Conferenza dei vescovi svizzeri, Unione padronale svizzera, Unione svizzera di commercio e d'industria (Vorort), Unione svizzera delle arti e mestieri (attendere tuttavia con la ratifica finché non sono stati portati a termine gli adeguamenti legislativi), Unione svizzera delle professioni liberali, Federazione romanda dei sindacati padronali, Interpharma, Federazione dei medici svizzeri (la ratifica deve tuttavia essere imperativamente accompagnata da una sostanziale determinazione della situazione per quanto attiene alla ripartizione dei compiti da un lato tra Confederazione e Cantoni e d'altro lato tra Stato e istituzioni private. Nel contempo occorre ridiscutere come ponderare i reciproci interessi dell'individuo e della società), Società svizzera di ginecologia e ostetricia, Società svizzera di salute pubblica, Associazione svizzera infermiere e infermieri, Associazione dei medici aziendali svizzeri, Insieme, Pro Infirmis, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Associazione svizzera per l'impunità dell'interruzione della gravidanza, Alleanza delle società femminili svizzere, Associazione per lo Stato di diritto e i diritti individuali (sarebbe tuttavia opportuno attendere la legislazione d'esecuzione relativa agli art. 24^{novies} e 24^{decies} Cost. prima di procedere alla ratifica), Accademia svizzera delle scienze mediche, Accademia svizzera di scienze morali e sociali (prima di procedere alla ratifica occorrerà appurare in che modo s'intende adeguare il diritto federale e cantonale alla Convenzione), Accademia svizzera delle scienze naturali, Decanato della facoltà di medicina dell'Università di Basilea, Decanato della facoltà di medicina dell'Università di Zurigo, Centro per l'etica dell'Università di Zurigo, Facoltà di diritto dell'Università di Losanna.

52 Approvazione della firma e della ratifica del Protocollo aggiuntivo

Conferenza dei vescovi svizzeri, Unione padronale svizzera, Unione svizzera di commercio e d'industria, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione svizzera delle professioni liberali,

Federazione romanda dei sindacati padronali, Interpharma, Federazione dei medici svizzeri (FMH), Società svizzera di ginecologia e ostetricia, Società svizzera di salute pubblica, Associazione svizzera infermiere e infermieri, Associazione dei medici aziendali svizzeri, Società svizzera di genetica medica, Insieme, Pro Infirmis, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati, Associazione svizzera per l'impunità dell'interruzione della gravidanza, Alleanza delle società femminili svizzere, Associazione per lo Stato di diritto e i diritti individuali, Accademia svizzera delle scienze mediche, Accademia svizzera di scienze morali e sociali, Decanato della facoltà di medicina dell'Università di Zurigo, Facoltà di diritto dell'Università di Losanna.

53 Riserve

Se l'articolo 3 dovesse accordare un diritto soggettivo, sarebbe necessario formulare una riserva (Unione padronale svizzera, Unione svizzera di commercio e d'industria, Unione svizzera delle arti e mestieri).

Va formulata una riserva a favore del privilegio terapeutico (Accademia svizzera delle scienze mediche).

In nessun caso va formulata una riserva in favore del privilegio terapeutico, poiché quest'ultimo si fonda su un assunto giuridico superato (Insieme, Pro mente sana, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati).

Disciplinamenti cantonali che, per le persone incapaci di discernimento senza rappresentante legale, affidano il diritto di decisione ad altre persone, non sono compatibili con i principi svizzeri del diritto fondamentale e del diritto civile. Pertinenti riserve non vanno dunque formulate (Insieme, Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati).

54 Rifiuto della ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del Protocollo aggiuntivo *al momento attuale*

Pro mente sana.

Motivazione:

"Con la deroga dell'articolo 7 la Convenzione rende caduco il diritto all'autodeterminazione delle persone con disturbi psichici incapaci di manifestare il consenso e lo sostituisce senza motivi imperativi con la decisione presa da terzi. [...] Tale circostanza è tanto più preoccupante in quanto il testo della Convenzione non si applica soltanto alle persone collocate contro la loro volontà nell'ambito di una privazione della libertà ordinata a scopo d'assistenza o nel quadro di una misura penale, bensì anche a pazienti fattisi ricoverare volontariamente per cure ambulatoriali e ospedaliere. [...] La volontà di persone con disturbi psichici capaci di discernimento [va] rispettata [...], nella misura in cui non siano in gioco interessi di terzi. [...] Auspichiamo che la prevista revisione del diritto di tutela sfoci in un disciplinamento adeguato a livello nazionale della terapia coatta. La futura soluzione [...] non deve in alcun caso legalizzare le terapie coatte ambulatoriali somministrate a persone capaci di manifestare il loro consenso. Essa dovrebbe limitarsi a istituire le necessarie basi legali e le disposizioni di salvaguardia per le terapie coatte nell'esecuzione della privazione della libertà ordinata a scopo di assistenza".

55 Rifiuto della firma e della ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina nonché del Protocollo aggiuntivo

Nogerete, GenAu Forum critico nei confronti della genetica, Cooperativa per l'autodeterminazione della vita, Appello di Basilea contro la tecnologia genetica, Federazione

svizzera delle associazioni professionali di pedagogia curativa e speciale, Associazione di pedagogia curativa e terapia sociale antroposofica.

Motivazione:

Nogerete rifiuta l'adesione alle Convenzioni poiché l'intangibilità della dignità dell'essere umano non deve mai divenire caduca, la Convenzione ammette la ricerca a fini estranei su persone incapaci di discernimento, in essa manca un divieto inequivocabile di interventi sul patrimonio genetico di una cellula della via germinale, è ammessa la ricerca in vitro sugli embrioni e l'impiego di embrioni come una specie di magazzino di pezzi di ricambio, in essa non è espressamente vietata ogni forma di clonazione dell'embrione umano, non vi sono regolati, a salvaguardia delle lavoratrici, i test genetici su quest'ultime, la Convenzione tace per quanto concerne la brevettabilità di geni, cellule, tessuti e organi dell'essere umano e vi manca la possibilità di inoltrare un'azione individuale davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

Per GenAu - Forum critico nei confronti della genetica - è prevedibile che, dopo un'adesione alla Convenzione con il riferimento stereotipato ai "posti di ricerca, di lavoro e di riflessione", aumenterebbe la pressione politica per adeguare i disciplinamenti nazionali verso il basso, vale a dire adeguarli allo standard inferiore previsto dalla Convenzione. In nessun caso concezioni alla base delle quali vi è un rapporto sacrificio-beneficio dai contorni prevalentemente economici e indicibili ponderazioni degli interessi sono conciliabili con i diritti dell'uomo. Dal punto di vista filosofico è assolutamente insostenibile e inaccettabile che la dignità dell'essere umano diventi oggetto di ponderazioni di interessi. La dignità dell'essere umano e i diritti dell'uomo sono inscindibili e inviolabili. La Convenzione mette in pericolo entrambi.

Per la Cooperativa per l'autodeterminazione della vita la Convenzione palesa che l'Europa ha appreso ancora troppo poco dagli insegnamenti della Storia. Invece di dimostrarsi una Convenzione coraggiosa, che non perda di vista il senso, lo scopo e l'obiettivo anche fin nei minimi particolari, essa si rivela essere un documento che in apparenza vuole soddisfare gli interessi di tutte le parti.

L'Appello di Basilea contro la tecnologia genetica ritiene la Convenzione insufficiente nel suo complesso. E' evidente che vi è tutelata la libertà di ricerca e, sotto la copertura di interessi dominanti, di fatto vi è sancita una ricerca incontrastata nel campo dell'essere umano. La Convenzione pertanto diviene una minaccia per la dignità umana.

La Federazione svizzera delle associazioni professionali di pedagogia curativa e speciale nonché l'Associazione di pedagogia curativa e terapia sociale antroposofica rifiutano la firma e la ratifica poiché la tutela di persone che non hanno la capacità di manifestare il consenso non è sufficientemente garantita negli articoli 6, 17 e 20. A causa di formulazioni poco chiare e di troppe deroghe sono segnatamente messi in pericolo i diritti e la dignità di persone disabili.

56 Rifiuto della ratifica del Protocollo aggiuntivo

Accademia svizzera delle scienze naturali, l'Istituto di storia ed etica della medicina (Facoltà di medicina dell'Università di Basilea).

Motivazione:

Secondo l'Accademia svizzera delle scienze naturali la tecnica della clonazione dovrebbe essere ammissibile allorquando non miri alla creazione di un essere umano bensì alla coltivazione di cellule embrionali primordiali, che potrebbero essere impiegate per una terapia cellulare e tissutale a favore del donatore originario. Visto che conformemente al rapporto di

consultazione la nozione "human being" (la cui clonazione è vietata nel Protocollo aggiuntivo) include anche gli embrioni e segnatamente, giusta l'interpretazione svizzera, già a partire dal momento della fusione dei nuclei, il Protocollo aggiuntivo non è compatibile con lo sviluppo di siffatte forme di terapia.

L'Istituto di storia ed etica della medicina critica la formulazione lacunosa del Protocollo aggiuntivo sul divieto della clonazione che non tiene conto dello stato più attuale delle tecnologie possibili in questo campo e ne chiede la revisione.